



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**Prot. n. 65849 del 21.09.2018**

**Decreto ministeriale di revoca del decreto 2 agosto 2018, recante la proroga del termine di cui all'articolo 1 del DM 23 dicembre 2015, concernente la data di entrata in vigore degli specifici decreti di autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO, in particolare, l'articolo 72, par. 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP, i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO in particolare, l'art. 13 del citato DM 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, ai cui sensi è fissato al 15 novembre di ciascun anno il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del citato DM 7 novembre 2012;

VISTO in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai cui sensi gli specifici decreti di autorizzazione all'etichettatura transitoria si applicano alle produzioni derivanti da una determinata campagna vendemmiale, a condizione che gli stessi entrino in vigore antecedentemente all'inizio di detta campagna vendemmiale (1° agosto di ciascun anno);

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 238 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, con il quale è stato prorogato al 15 novembre 2018 il termine del 1° agosto 2018 di cui all'articolo 1 del DM 23 dicembre 2015, concernente la data di entrata in vigore degli specifici decreti di autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019, uniformando detto termine a quello previsto per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto 26 ottobre 2015,

CONSIDERATO che il predetto decreto 2 agosto 2018, come motivato nelle premesse dello stesso, è stato adottato, in via del tutto eccezionale per la corrente campagna vendemmiale 2018/2019, in conseguenza della ritardata nomina del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'articolo 40 della citata legge n. 238/2016, avvenuta con il recente decreto del Ministro n. 7337 del 30.7.2018, al fine di consentire ai produttori interessati di potersi avvalere, per la corrente vendemmia, delle disposizioni relative alle domande di modifica dei disciplinari di produzione delle specifiche DOP o IGP, le quali, ai sensi del richiamato decreto 7 novembre 2012, sono in attesa di essere valutate dal predetto nuovo Comitato nazionale per il previsto parere, fatto salvo l'esito positivo di detta procedura, ivi compresa la valutazione da parte del Ministero delle eventuali istanze avverse alle singole proposte di modifica dei disciplinari in questione, a seguito della pubblicazione di dette proposte sulla Gazzetta Ufficiale per un periodo di almeno 60 giorni, nonché la trasmissione alla Commissione UE delle medesime domande e la successiva adozione da parte del Ministero dei relativi decreti di etichettatura transitoria di cui trattasi;

CONSIDERATO che la prima riunione di insediamento del citato nuovo Comitato nazionale vini DOP e IGP si è tenuta il 6 settembre 2018 e che, a seguito dell'adozione del regolamento interno e della nomina delle relative Commissioni operative, lo stesso Comitato ha iniziato ad esaminare le domande di modifica in questione a decorrere dalla prima riunione utile tenutasi in data 20 settembre 2018;

TENUTO CONTO che i richiamati tempi procedurali previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 del citato decreto 7 novembre 2012, con particolare riguardo al periodo di 60 giorni previsto per la pubblicizzazione sulla Gazzetta Ufficiale delle proposte di modifica dei disciplinari in questione, non consentono di fatto il rispetto del termine del 15 novembre 2018 di cui all'articolo unico del richiamato DM 2 agosto 2018;

RITENUTO, pertanto, al fine di non generare false aspettative nei produttori interessati alle modifiche dei disciplinari in questione, in merito alla eventuale rivendicazione delle relative produzioni per la corrente vendemmia 2018, di dover, a titolo di autotutela, revocare il predetto decreto 2 agosto 2018;

## DECRETA

### Articolo unico

1. E' revocato il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, recante la proroga del termine di cui all'articolo 1 del DM 23 dicembre 2015, concernente la data di entrata in vigore degli specifici decreti di autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Saverio Abate  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)